



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
**UFFICIO GESTIONE RIFIUTI**  
C/so Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372

Rif. Pratica n. 08.18/1806

BOLLO N. 01191447595468 DEL 22/10/2020

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. - L.R. 1/18 e s.m.i.. Ditta VILFER S.r.l. con sede legale ed operativa in Via Ing. Luigi Burgo 12/14 nel Comune di Moretta: rinnovo autorizzazione esercizio centro di raccolta per messa in sicurezza, demolizione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti (operazioni R13, R12 e R4 dell'Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la Ditta VILFER S.r.l. con sede legale in Moretta, Via Ing. Luigi Burgo 12/14 - P.IVA 04917470017 -, risulta titolare dell'autorizzazione rilasciata con Deliberazione della Giunta provinciale n.191 del 11.5.2010 avente ad oggetto: "*D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D. Lgs. 209/03 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i. - Ditta Vilfer S.r.l., con sede legale in Via Ing. Luigi Burgo, 12/14, Comune di Moretta: approvazione progetto e rilascio autorizzazione esercizio di Centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti (Operazioni R13 e R4 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), da ubicarsi in Moretta, Via Ing. Luigi Burgo, 12/14.*", modificata con Provvedimenti Dirigenziali n.634 del 12.9.2011, n.629 dell'11.10.2013, n.2238 del 8.7.2014, n.3380 del 7.9.2015 e n.2168 del 23.5.2017, in scadenza al 30.4.2020;
- in data 30 ottobre 2019, è pervenuta istanza da parte della Ditta VILFER S.r.l. con sede legale in Moretta, Via Ing. Luigi Burgo, 12/14 - P.IVA 04917470017 -, intesa ad ottenere il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di cui sopra; in particolare sono previsti:
  - la riorganizzazione degli spazi interni al capannone, con l'aumento dell'area di cernita e lavorazione immediata e la ricollocazione del ponte per la messa in sicurezza e la bonifica degli autobus;
  - la riorganizzazione degli spazi destinati alla messa in riserva dei veicoli fuori uso e al deposito temporaneo per i veicoli bonificati, con modifica della zona destinata alla messa in riserva dei veicoli da bonificare (aree 13 e 26) e delle due aree destinate al deposito dei veicoli bonificati ritirati (area 12) e dei veicoli bonificati prodotti (area 12a); la riduzione della superficie per i veicoli da bonificare (area 26) e destinare gli spazi rimanenti al deposito temporaneo dei rifiuti bonificati (area 13), ove verranno prevalentemente stoccati veicoli di grandi dimensioni, bus e pianali e, in caso di necessità, autoveicoli; le aree 12 e 12a non sono oggetto di variazioni di superficie, in quest'ultima area verranno depositati prevalentemente autoveicoli e, in caso di necessità, veicoli di grandi dimensioni;
  - l'ampliamento dell'area 10, destinata alla messa in riserva dei metalli ferrosi;
  - la riorganizzazione degli spazi destinati alla messa in riserva dei rifiuti collocati in prossimità della pressa cesoia, con l'aumento del cumulo di rifiuti in attesa di lavorazione all'interno della medesima;
  - un'ulteriore area di stoccaggio di m<sup>2</sup> 260, dedicata ai rifiuti trattati nella presso cesoia, in prossimità della stessa;
  - la ricollocazione dell'area destinata alla bonifica dei serbatoi presso il confine aziendale nordoccidentale;
  - l'inserimento dell'operazione di recupero R12 nelle attività di bonifica dei veicoli fuori uso, recupero dei veicoli bonificati e cernita dei rifiuti metallici ferrosi e non;

- con nota prot. n. 68944 del 5 novembre 2019, il Dirigente del Settore Tutela Territorio, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento relativo all'istanza in argomento, e convocato per l'11 dicembre 2019, la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i. e all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla quale sono stati invitati, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, i Responsabili dei Settori Provinciali Viabilità e Risorse del Territorio, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Responsabile Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Moretta, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo, il Comando dei Vigili del Fuoco, nonché la Ditta VILFER S.r.l., quale soggetto richiedente il rinnovo all'esercizio;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Moretta;
- alla predetta Conferenza Provinciale hanno partecipato:
  - ✓ il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza, e un Istruttore Direttivo Tecnico, per il Settore Tutela Territorio della Provincia;
  - ✓ un Collaboratore Tecnico Professionale per il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo;
  - ✓ due consulenti per la Ditta VILFER S.r.l.;
- i rappresentanti degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, alla luce delle osservazioni sollevate e ravvisata la necessità di acquisire chiarimenti e documentazione integrativa, hanno concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta si è impegnata a trasmettere;
- con nota prot. n.77662 del 12 dicembre 2019, a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza, la Provincia ha formulato una richiesta integrazioni corredata dalle considerazioni espresse dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, con nota prot. n. 109406 del 11/12/2019;
- in data 12 febbraio 2020, è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla Ditta VILFER S.r.l., che, con nota prot. n. 11178 del 19 febbraio 2020, è stata inoltrata agli Enti interessati contestualmente alla convocazione di una seconda Conferenza ai fini della prosecuzione dell'iter di rinnovo in corso;
- con nota prot. n. 16362 del 12 marzo 2020 si è provveduto a rinviare la suddetta Conferenza e successivamente, con nota prot. n. 20481 del 3 aprile 2020, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Provincia ha indetto, in sostituzione delle suddette convocazioni, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata asincrona e contestualmente ha formulato alla Ditta una richiesta d'integrazioni corredata dalle considerazioni espresse dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo con nota prot. n. 28192 del 2 aprile 2020;
- in data 4 maggio 2020 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, in data 5 maggio 2020, sono state trasmesse agli Enti, per le determinazioni di competenza, con nota prot. n.25111;
- in data 11 maggio 2020 è pervenuto il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1, prot. n. 49764 del 8/05/2020;
- in data 1 luglio 2020 sono pervenute le osservazioni del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, prot. n. 51134 del 30/06/2020, che sono state trasmesse alla ditta con nota prot. n.42198 del 23/07/2020;
- in data 10 agosto 2020 sono pervenute le integrazioni di cui sopra fornite dalla Ditta che, in data 25 agosto 2020, sono state trasmesse agli enti, per le determinazioni di competenza, con nota prot. n. 47835;
- in data 8 ottobre 2020 è pervenuto il parere definitivo del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo;

- in data 15 ottobre 2020 si è conclusa in modo positivo l'istruttoria tecnica condotta dal personale del Settore Tutela Territorio;

#### **rilevato che**

- entro il termine, fissato dalla Provincia per la presentazione, da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo, delle proprie determinazioni (pareri, nulla osta, assensi, etc.) relative al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del Comune di Moretta, né dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo;
- ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione procedente equivale ad assenso senza condizioni;

**Rilevato** altresì che, alla luce di quanto sopra premesso, l'autorizzazione di che trattasi è rinnovabile e l'esercizio e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, nonché delle **prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 del presente atto, che ne costituiscono parte integrante**;

**Considerato** che ai sensi della Legge 27 del 24/04/2020 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*" che, all'art. 103, comma 2, dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, comprese le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e cioè sino a tutto il 29 ottobre 2020, e di ciò è stata data notizia alla Ditta con nota prot. n. 34415 del del 22/06/2020;

#### **Visti:**

- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 269/L del 10 dicembre 2010 ed entrato in vigore il 25.12.2010;
- il D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 " Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
- l'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
- il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 269/L del 10 dicembre 2010 ed entrato in vigore il 25.12.2010;

- l'art. 265, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 che fa salve - fino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme attuative del decreto stesso - le norme regolamentari che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti;
- il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i., fatto salvo dall'art. 227, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 giugno 2002, n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate" che stabilisce, tra l'altro, le norme tecniche per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- il Decreto Minsiteriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 10 gennaio 2018, n.1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- l'art. 24 della L.R. n.1/2018 che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 28 del D.Lgs 22/97 e s.m.i. ( ora art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione di cui alla D.C.R 19/4/2016, n. 140-14161;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n.253-2215 del 16/1/2018;
- la D.G.R. n. 20-192 del 26/06/2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 22/97", così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/07/2000;
- il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., istitutivo del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)";

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso** altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

## DISPONE

1. **di rinnovare, a far tempo dal 01/05/2020 e sino a tutto il 30/04/2030**, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e s.m.i., 23/2015 e 1/2018, in capo alla Ditta VILFER S.r.l., con sede legale in Moretta, Via Ing. Luigi Burgo 12/14 - P.IVA 04917470017 -, l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta per messa in sicurezza, demolizione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti (operazioni R13, R12 e R4 dell'Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), sito in Moretta, Via Ing. Luigi Burgo 12/14, **nel rispetto delle prescrizioni autorizzative contenute negli Allegati 1 e 2, del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante;**
2. **di dare atto** che l'istante deve provvedere all'aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente. Tali garanzie devono essere versate - entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento - secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;
3. **di dare atto** che i rifiuti speciali pericolosi ammessi in ingresso all'impianto sono riportati nell'**Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;**
4. **di specificare** che, a seguito delle modifiche intervenute, l'impianto risulta idoneo a gestire in ingresso, **33.086** MG/a di rifiuti pericolosi e **32.467** MG/a di rifiuti non pericolosi;
5. **di dare atto** che il responsabile tecnico dell'impianto è la Sig.ra GHIONE MARGHERITA CATERINA, nata a Torino il 18.8.1970 e residente per la carica in Moretta, Via Ing. Luigi Burgo, 12 e che la stessa deve possedere i requisiti prescritti dalla legge per svolgere l'attività oggetto della presente autorizzazione;
6. **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica;
7. **di notificare** copia del presente provvedimento alla Ditta VILFER S.r.l. e di trasmetterne altresì copia al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune di Moretta.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

Estensore: Geol. Marco Torielli

Visto  
Responsabile U.A.  
Dott.ssa Alessandra Barsanti

## ALLEGATO 1

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO ED ALLA GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI COSTITUITI DA VEICOLI FUORI USO, RIMORCHI E LORO PARTI (OPERAZIONI R13, R12 E R4 DELL'ALLEGATO C DELLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) SITO IN MORETTA, VIA ING. LUIGI BURGO, 12/14, AUTORIZZATO IN CAPO ALLA DITTA VILFER S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MORETTA, VIA ING. LUIGI BURGO, 12/14.**

La presente autorizzazione fa salve tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n° 209 e s.m.i., dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili. L'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza presentata, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere stoccati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
2. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
3. i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree indicate in progetto ed evidenziate nell'elaborato "*Tavola 1 - Disposizione Rifiuti ed MPS/EoW*", datata 30 luglio 2020 e allegata alla presente;
4. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
  - a) deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
  - b) devono essere presi opportuni accorgimenti per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli;
  - c) qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad eventuali odori sgradevoli, l'istante è tenuto ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti Organi di controllo;
5. l'impianto deve essere dotato dei seguenti settori: stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento di messa in sicurezza e bonifica; trattamento dei veicoli fuori uso; deposito delle parti di ricambio; stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi, derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica; stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi recuperabili, derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica; stoccaggio veicoli bonificati;
6. i settori di cui al precedente punto 5, devono essere indicati all'interno dell'impianto mediante opportuna segnaletica orizzontale e con apposita cartellonistica, specificando il divieto di accesso a personale non autorizzato;
7. i settori di cui al precedente punto 5 devono avere pavimentazioni in conglomerato cementizio sottoposto ad opportuni trattamenti tali da renderlo impermeabile e realizzate in modo da garantire un'adeguata resistenza meccanica ai carichi alle quali saranno sottoposte e con adeguata resistenza alle sostanze liquide contenute nei veicoli;
8. per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso devono essere eseguite le operazioni previste nell'Allegato I, comma 5, del D.Lgs. 209/03, riassunte nella tabella che segue:

<b>Operazioni per la messa in sicurezza</b>	
a)	<i>rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse</i>
b)	<i>rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili</i>
c)	<i>rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali gli airbag</i>
d)	<i>prelievo del carburante e avvio a riuso</i>
e)	<i>rimozione, con raccolta e deposito secondo le modalità fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nei veicoli fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate</i>

<b>Operazioni per la messa in sicurezza</b>	
f)	<i>rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego</i>
g)	<i>rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB</i>
h)	<i>rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio</i>

9. nel caso in cui i veicoli bonificati (carcasce) vengano conferiti a soggetti che operano in procedura semplificata (punto 5.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5-02-98), devono, altresì, essere rimossi i componenti in plastica recuperabili (quali paraurti, cruscotti, serbatoi, contenitori di liquidi, etc.) ed i pneumatici, in modo da avviare tali componenti a successive fasi di recupero nelle rispettive filiere;
10. devono essere definite precise modalità operative per la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, il loro stoccaggio separato ed il loro conferimento ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB con l'adozione, in generale, delle precauzioni e delle cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Tali modalità devono essere redatte per iscritto ed il relativo documento reso disponibile agli Organi di controllo;
11. se i veicoli bonificati (carcasce) vengono sottoposti a riduzione volumetrica, il documento interno di cui al punto precedente deve altresì riportare i controlli, da effettuarsi prima di procedere alla pressatura, tali da garantire che tutti i componenti pericolosi siano stati effettivamente rimossi durante le operazioni di messa in sicurezza e bonifica del veicolo fuori uso;
12. è vietata l'operazione di estrazione motori dalle scocche dei veicoli bonificati;
13. deve essere effettuata una verifica su ciascun rifiuto conferito all'impianto, di cui al codice EER 16 01 06, in merito alla presenza di componenti pericolose, nonché di pneumatici e componenti recuperabili. Gli esiti di tali verifiche devono essere riportati su registro dedicato, ove devono essere annotati i dati richiesti dall'Organo di Controllo (ARPA) quali, ad es.:
- ✓ numero di formulario;
  - ✓ data;
  - ✓ marca, modello, colore del veicolo;
  - ✓ esiti della verifica della presenza/assenza di ciascuna delle componenti pericolose (olio motore, olio freni, filtro, liquido antigelo, ecc.);
  - ✓ esiti della verifica della presenza di componenti recuperabili (quali paraurti, ecc.) ed esiti della verifica della presenza di pneumatici.
- Nel caso in cui le verifiche effettuate evidenziassero la presenza di componenti pericolose e/o di pneumatici o parti recuperabili, il rifiuto deve essere respinto al produttore, dandone comunicazione agli Enti di controllo entro 24 ore; il registro di cui sopra deve essere compilato per ogni rifiuto (e/o carico di rifiuti) EER 16 01 06 conferito all'impianto e deve essere messo a disposizione degli Organi di Controllo;
14. per le operazioni di recupero dei rifiuti conferiti all'impianto, aventi codice EER 16 01 06, la ditta deve inoltre:
- ✓ provvedere al ritiro dei rifiuti esclusivamente da impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa sui rifiuti (D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - D. Lgs. 209/03 e s.m.i.);
  - ✓ rispettare quanto previsto dal punto 8.2 dell'Allegato I del D.Lgs 209/03 e s.m.i., per i veicoli in ingresso già messi in sicurezza non ancora sottoposti a trattamento e dal punto 8.3 del medesimo allegato per i veicoli fuori uso sottoposti a trattamento (pressatura);
15. il ritiro di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso diversi da quelli indicati nella documentazione allegata all'istanza dovrà essere preventivamente comunicato alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, unitamente alle modalità di trattamento e ai rifiuti che si generano dal loro trattamento;
16. i rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso, nonché le parti di ricambio recuperate, devono essere stoccati esclusivamente in settori dotati di apposita copertura;
17. la produzione di EoW dovrà avvenire nel rispetto dei regolamenti UE di riferimento, oppure, nel caso questi non siano ancora stati emanati, dei rispettivi punti dell'Allegato 1, Suballegato 1 del

D.M. 5.2.1998 e s.m.i., come dettagliato nelle Tabelle C1 e C2 dell'Allegato 2 del presente provvedimento;

18. la ditta deve concordare con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo i contenuti della scheda di omologa dei rifiuti provenienti da terzi destinati alla produzione di end of waste (EoW);
19. la produzione di EoW con i rifiuti EER 16.01.22, 16.01.18 e XX.YY.99 dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, accompagnando la comunicazione con la scheda di omologa dei rifiuti in questione;
20. le operazioni di pressatura, impacchettamento e di trattamento veicoli devono avvenire sotto adeguata copertura, così come previsto dal punto 3.5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.; le coperture proposte al riguardo devono essere ancorate al terreno in modo permanente in quanto devono evitare il dilavamento dei residui di lavorazione (oli e sostanze pericolose) dagli agenti atmosferici ed avere le dimensioni adeguate alla pressa ed ai suoi accessori;
21. tutti i contenitori devono essere chiaramente etichettati con la data di arrivo, i codici E.E.R. dei rifiuti ed i codici di pericolo significativi ed un numero di riferimento od un codice identificativo che permetta la loro identificazione nelle operazioni di controllo delle giacenze ed il loro abbinamento alle registrazioni di pre-accettazione e di accettazione;
22. le aree utilizzate per il deposito delle mps derivanti dall'attività devono essere chiaramente identificate e opportunamente separate tra le diverse tipologie e in particolar modo dai rifiuti;
23. il cassone contenente i motori deve essere a tenuta stagna, dotato di valvola per lo svuotamento e la raccolta degli oli e dotato di opportuna copertura;
24. i veicoli da sottoporre a bonifica e messa in sicurezza, devono essere ordinatamente stoccati, nelle aree individuate, senza essere accatastati l'uno sull'altro;
25. è fatto obbligo di ammasso ordinato, nelle aree all'uopo predisposte, dei rottami e delle carcasse di autoveicoli, allestendo eventuali cataste di altezza non superiore a quella della recinzione perimetrale del sito ed in ogni caso comunque non superiore ai cinque metri;
26. durante le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi, devono essere adottate opportune precauzioni in modo da raccogliere ogni sversamento accidentale e in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi; è fatto pertanto obbligo di conservare presso il deposito, in perfetta efficienza, adeguati sistemi di contenimento dei suddetti sversamenti;
27. per limitare la produzione di polveri durante le ordinarie attività di lavorazione la ditta deve prevedere una pulizia delle superfici dell'intero piazzale con una frequenza giornaliera e dovrà annotarle su apposito registro;
28. lo stoccaggio dei copertoni deve essere sottoposto a trattamento disinfestante contro lo sviluppo della zanzara tigre;
29. è fatto obbligo di comunicare semestralmente alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte – Settore Programmazione Gestione Rifiuti - l'/gli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, indicando le tipologie e le quantità dei rifiuti di che trattasi. Tale comunicazione non è necessaria per quei soggetti che, nel semestre di riferimento, non hanno provveduto a conferire tali rifiuti a soggetti terzi;
30. **per quanto concerne la messa in riserva ed il recupero dei rifiuti pericolosi:**
  - a) la superficie del settore di conferimento deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che, in maniera accidentale, possano fuoriuscire o durante le operazioni di movimentazione o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
  - b) il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento da tenere per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
  - c) sono autorizzati i rifiuti speciali pericolosi precisati nella Tabella A1 dell'**Allegato 2** del presente provvedimento. Ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;
  - d) il quantitativo annuo massimo di rifiuti pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a **33.086 Mg**, il tutto come riportato nel dettaglio nell'**Allegato 2** del presente provvedimento;

- e) le modalità, le capacità massime di stoccaggio ed i tempi massimi di permanenza dei rifiuti speciali pericolosi autorizzati sono dettagliati nella Tabella A1 dell'**Allegato 2** del presente provvedimento; le capacità massime di stoccaggio, calcolate sulla base di densità medie, devono in ogni caso essere compatibili con le prescrizioni dettate dal presente provvedimento in merito alla corretta gestione nel deposito dei rifiuti; **per quanto riguarda i veicoli fuori uso deve inoltre essere rispettato quanto riportato alle Tabelle B1 e B2 dell'Allegato 2** del presente provvedimento;
- f) i rifiuti, identificati da diversi codici EER, nel medesimo settore di stoccaggio devono essere stoccati separatamente. E' vietata la commistione e la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia nei singoli settori di stoccaggio;
- g) deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
- h) i serbatoi fissi o mobili, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi, devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% della capacità degli stessi;
- i) se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi viene effettuato in un serbatoio (o fusto) fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso in cui nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
- j) relativamente ai recipienti destinati allo stoccaggio dei rifiuti, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
  - i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni autorizzate;
  - i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
  - i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- k) i contenitori destinati allo stoccaggio delle batterie al piombo (codice EER 16 06 01\*) dovranno essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione; la sovrapposizione dei contenitori dovrà avvenire mantenendo tra le file un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0.6 m);
- l) i rifiuti incompatibili devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossico-nocivi ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore;
- m) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone l'avvio alle successive fasi di smaltimento o recupero;

31. **per quanto concerne la messa in riserva ed il recupero dei rifiuti non pericolosi:**

- a) tutte le superfici interessate dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazioni di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzate;
- b) le modalità di stoccaggio, le capacità massime stoccabili ed i tempi di permanenza nell'impianto dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzati sono riportati nell'**Allegato 2** del presente provvedimento; ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo; le capacità massime di stoccaggio, calcolate sulla base di densità medie, devono in ogni caso essere compatibili con le prescrizioni dettate dal presente provvedimento in merito alla corretta gestione nel deposito dei rifiuti; **per quanto riguarda i veicoli fuori uso deve inoltre essere rispettato quanto riportato alle Tabelle B1 e B2 dell'Allegato 2** del presente provvedimento;
- c) il quantitativo annuo massimo complessivo di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'impianto **non deve essere superiore a 32.467 Mg**;
- d) le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate con apposita cartellonistica riportante la tipologia dei rifiuti stoccati ed il relativo codice E.E.R.; nel caso, in conformità a quanto indicato nell'**Allegato 2**, si effettui lo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti nella medesima area, queste dovranno essere adeguatamente separate tra loro;

- e) i recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
  - f) i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione e tra di essi deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0.6 m);
  - g) nello specifico, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura superiore;
32. la messa in riserva deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche dell'Allegato 5 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. e del D.M. 161/2002;
  33. per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività, lo stesso deve essere effettuato nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 185 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora il deposito temporaneo non rispetti le suddette condizioni, lo stoccaggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Cuneo;
  34. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata garantendo la protezione delle apparecchiature dismesse, le quali non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero; in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer;
  35. nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
  36. deve essere installato, in ingresso all'impianto, un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire l'individuazione di materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti e rispettato scrupolosamente quanto contenuto nel "Manuale operativo Semplificato per il Monitore Portatile di Radioattività mod. FHT 1388S" allegato all'istanza, da affiancare al manuale d'uso dell'apparecchiatura;
  37. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
  38. le pavimentazioni delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti speciali allo stato liquido derivanti dall'attività, nonché l'area utilizzata per la messa in sicurezza e bonifica dei veicoli, devono essere dotate di opportuni accorgimenti (ad es. dossi e/o soglie sopraelevate, oppure canalette grigliate, etc.), in modo da impedire che eventuali sversamenti di liquidi possano raggiungere le aree non coperte dell'impianto e confluire nel sistema di raccolta delle acque meteoriche;
  39. i sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche proposti nella documentazione tecnica devono essere mantenuti sempre efficienti ed in buono stato di manutenzione; in particolare, con frequenza almeno semestrale, deve essere effettuato e documentato un adeguato intervento di pulizia di tutti i comparti dell'impianto di trattamento, nonché di asportazione dei fanghi e delle sostanze oleose in esso accumulatisi;
  40. nel caso d'eventi eccezionali, con presenza di versamenti di rifiuti che interessano il sistema di drenaggio e/o di trattamento delle acque di dilavamento meteorico, le porzioni interessate da contaminazione devono essere adeguatamente ripulite nel più breve tempo possibile;
  41. i residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di depurazione e di raccolta e trattamento delle acque meteoriche devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  42. deve essere garantito il monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche; in particolare, la verifica della corretta funzionalità delle componenti dell'impianto e della necessità d'interventi di manutenzione deve essere condotta e documentata con frequenza almeno mensile;
  43. deve essere garantita, durante tutto l'anno, l'idoneità della viabilità interna all'impianto;
  44. tutti i rifiuti devono pervenire all'impianto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, a mezzo di vettori regolarmente iscritti all'Albo nazionale Gestori ambientali;

45. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio, approvati dai competenti Vigili del Fuoco, di cui deve esserne costantemente garantita la funzionalità; devono nel contempo essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nel deposito;
46. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche a mezzo di sistemi di controllo automatici;
47. la destinazione finale dei rifiuti, deve risultare presso un impianto debitamente autorizzato (trattamento, recupero o smaltimento finale); è **vietato il conferimento dei rifiuti provenienti da terzi, sottoposti all'operazione di messa in riserva ad ulteriori impianti di messa in riserva**, fatta salva la necessità documentata e comunicata agli organi di controllo;
48. la ditta, **entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, dovrà formalizzare una procedura per la gestione dei registri di carico e scarico condivisa con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
49. l'impianto deve essere gestito evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, secondo quanto previsto dall'Allegato V della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
50. deve essere trasmessa agli Enti di controllo, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, una relazione riportante il riepilogo dei controlli ambientali effettuati sull'impianto;
51. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
52. i rifiuti in ingresso che, a seguito di verifica visiva e/o documentale rivelassero materiali non conformi a quanto autorizzato dal presente provvedimento, o dalla normativa vigente, devono essere respinti al mittente, dandone debita comunicazione agli Organi di Controllo;
53. venga effettuata **a cadenza annuale** un'analisi delle acque sotterranee intercettate dai piezometri di monitoraggio per i seguenti parametri: temperatura, residuo a 180°C, BOD<sub>5</sub>, pH, Conducibilità, Ossidabilità, TOC, Fluoruri, IPA, Zinco, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto nitrico, Cadmio, Arsenico, Sodio, Potassio, Cianuri liberi, Calcio, Magnesio, Nichel, Piombo, Cloruri, Mercurio, Rame, Composti organoalogenati, Solfati, Nitrati, Fenoli, Ferro, Cromo tot., Cromo VI, Manganese, Solventi aromatici e azotati;
54. tutte le modifiche della lavorazione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinarie e straordinarie devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione acustica in essere;
55. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
56. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modificazione della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata **almeno 20 giorni prima dalla variazione**. Nei medesimi termini deve essere altresì comunicata l'eventuale variazione dell'assetto societario;
57. devono essere comunicati, **almeno 30 giorni prima** e su carta legale - eventuali variazioni del tipo e del numero delle attrezzature usate, nonché del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;
58. è fatto obbligo di comunicare, **almeno 30 giorni prima**, alla Provincia e per conoscenza al Dipartimento ARPA di Cuneo, le modifiche sostanziali e non sostanziali che si intendono eseguire sull'impianto, richiedendo, se del caso, la preventiva autorizzazione, mediante l'apposita modulistica;
59. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni;
60. a far data dalla chiusura dell'impianto l'istante dovrà provvedere, **entro il termine di 180 giorni**, al corretto avvio a recupero o smaltimento di tutti i rifiuti ed al puntuale ripristino dello stato dei luoghi;
61. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
62. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate;
63. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto;
64. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;

65. l'istante dovrà presentare, **almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio**, documentata domanda di rinnovo, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto;
66. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

## ALLEGATO 2

**DITTA:** Ditta Vilfer S.r.l. con sede legale ed operativa in Moretta, Via Ing. Luigi Burgo, 12/14 - P.IVA 04917470017 \*\*\*

**SEDE DELL'IMPIANTO:** Moretta, Via Ing. Luigi Burgo, 12/14  
Contraddistinto a Catasto Terreni, del Comune di Moretta, al Foglio 19 mappali 443, 457, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 502.

### TABELLA A: RIFIUTI AUTORIZZATI IN STOCCAGGIO E OPERAZIONI AUTORIZZATE:

#### A1) RIFIUTI PERICOLOSI

EER	Descrizione	Quantitativo annuo [Mg]	Capacità massima di stoccaggio [Mg]	Tempo di permanenza [gg]	Operazioni Autorizzate	Area di stoccaggio
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	48	4	120	R13	37
16 01 04*	Veicoli fuori uso (autoveicoli)	5.400	173 (area 26)**	10***	R13 – R12-R4	26 – 26 bis
	Veicoli fuori uso (es. bus, autocarri, rimorchi)	17.500	450 (area 26) 360 (area 26bis)**			
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	10.000	408 (area 26) 320 (area 26bis)**	15		
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12	24	4	120	R13	36
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso					
16 06 01*	Batterie al piombo	96	8	120	R13	30a
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	18	6	120	R13	29

\*\* quantità massime alternative; la somma della capacità di stoccaggio istantanea per i rifiuti aventi codice EER 16 01 04\* e 16 01 21\* non potrà in ogni caso superare i 810 Mg.

\*\*\*da intendersi 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso non fosse ancora stato cancellato dal Pra.

#### A2) RIFIUTI NON PERICOLOSI

EER	Descrizione	Quantitativo annuo [Mg]	Capacità massima di stoccaggio [Mg]	Tempo di permanenza [gg]	Operazioni Autorizzate	Area di stoccaggio
10 02 10	Scaglie di laminazione	1.720	110	120	R13 - R4	7 - 8
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti					
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	3.060	120	120	R13 - R4	2-3-4-18
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi					

20 01 40	Metallo					
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	192	50	120	R13 - R4	21 - 22
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi					
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	216	10	120	R13	19
16 01 19	Plastica					
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	960	40	120	R13	1 - 6
15 01 02	Imballaggi in plastica					
15 01 03	Imballaggi in legno					
15 01 04	Imballaggi metallici				R13 - R4	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti				R13	
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*					
16 01 03	Pneumatici fuori uso	480	28	120	R13	20 - 20a
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (carcasce autoveicoli ritirate)	6.000	55	30	R13 - R12	12
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	15	4	120	R13 - R4	15
16 01 17	Metalli ferrosi	2.800	270	120	R13 - R4	10
16 01 20	Vetro	120	30	120	R13	16
17 02 02	Vetro					
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	1.500	50	120	R13 - R4	14
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 13*	288	12	120	R13	36
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*					
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35					
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)	18	6	120	R13	29
16 01 18	Metalli non ferrosi	600	200	120	R13 - R12 - R4	23 - 25
17 04 02	Alluminio					

17 04 01	Rame, bronzo, ottone	950	120	120	R13 – R12 - R4	33 – 34 - 35
17 04 03	Piombo					
17 04 04	Zinco					
17 04 07	Metalli misti					
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10					
17 04 05	Ferro e acciaio	11.500	126	120	R13 - R4	24
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	48	4	120	R13	38
19 12 02	Metalli ferrosi	2.000	120	120	R13 - R4	9
19 12 03	Metalli non ferrosi					

**TABELLA B1: STOCCAGGIO VEICOLI FUORI USO**

Riferimento area	Attività	Superficie (m <sup>2</sup> )	Capacità stoccaggio/ deposito in unità (1)	Tipologia veicolo fuori uso		Numero massimo di veicoli/ carcasse stoccabili/ depositabili (2)	Capacità stoccaggio massima (Mg)
				Codice EER	Descrizione		
11	Deposito temporaneo	200	---	16 01 06	Carcasse di autoveicoli pressate	1.000	
12	Messa in riserva	130	18	16 01 06	Carcasse di autoveicoli bonificate ricevute da terzi	54 veicoli 18 cataste	57
12a	Deposito temporaneo	60	8	16 01 06	Carcasse autoveicoli prodotte dall'attività di demolizione della ditta	24 veicoli 8 cataste	
				16 01 06	Carcasse di bus, autocarri, rimorchi prodotte dall'attività di demolizione della ditta	2	
13	Deposito temporaneo	1.980	277	16 01 06	Carcasse autoveicoli prodotte dall'attività di demolizione della ditta	831 veicoli 277 cataste	
				16 01 06	Carcasse di bus, autocarri, rimorchi prodotte dall'attività di demolizione della ditta	57	
26	Messa in riserva	884	123	16 01 04*	Autoveicoli in attesa di bonifica	123	450
				16 01 04*	Bus, autocarri, rimorchi da bonificare	25	
				16 01 21*	Carrelli motore	51	
26bis	Messa in riserva	698	97	16 01 04*	Bus, autocarri, rimorchi da bonificare	20	360
				16 01 21*	Carrelli motore	40	

(1): determinata considerando la superficie occupata da una unità (7,14 m<sup>2</sup>)

(2): il numero massimo di veicoli/carcasse depositabili riportato in tabella è riferito alla singola tipologia di veicoli, ovvero determinato considerando la presenza nell'area della sola tipologia di veicolo a cui è associato il numero massimo di veicoli; in caso di presenza di più tipologie di veicoli il loro numero massimo dovrà essere ripartito in considerazione dei fattori di equipollenza di cui alla Tabella B2. Tali considerazioni non sono valide per l'area 11.

**TABELLA B2: FATTORI DI EQUIPOLLENZA VEICOLI FUORI USO:**

Tipologia	Superficie occupata dal singolo veicolo (m <sup>2</sup> )	Fattore di equivalenza
Autoveicoli	7,14	1
Bus, autocarri, rimorchi, ecc.	34,43	4,8
Carrelli motore	17,36	2,4

**TABELLA C: Produzione EoW****C1) RIFIUTI PERICOLOSI**

EER	Descrizione	Operazioni Autorizzate	Produzione EoW Riferimento Regolamento	note
16 01 04*	Veicoli fuori uso (autoveicoli)	R13 – R12- R4	UE 333/2011 UE 715/2013	Per i soli rifiuti non pericolosi prodotti dal trattamento (bonifica e demolizione) dei rifiuti indicati, per i quali trovano applicazione i Reg. UE 333/2011 e UE 715/2013
	Veicoli fuori uso (es. bus, autocarri, rimorchi)			
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14			

**C2) RIFIUTI NON PERICOLOSI**

EER	Descrizione	Operazioni Autorizzate	Produzione EoW Riferimento	
			Regolamento	Punto All. 1 Suball. 1 - D.M. 5.2.1998
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R13 – R4	UE 333/2011	3.1 – 3.2
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi			3.1
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi			3.1 – 3.2
20 01 40	Metallo			3.2
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi			3.1 – 3.2
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi			3.1
15 01 04	Imballaggi metallici			
16 01 16	Serbatoi per gas liquido			
16 01 17	Metalli ferrosi			
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti			UE 333/2011 UE 715/2013
16 01 18	Metalli non ferrosi	R13 – R12 - R4	UE 333/2011 UE 715/2013	3.2
17 04 02	Alluminio			
17 04 01	Rame, bronzo, ottone			
17 04 03	Piombo			
17 04 04	Zinco			
17 04 07	Metalli misti			
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	UE 333/2011 UE 715/2013	5.7 – 5.8	
17 04 05	Ferro e acciaio	R13 – R4	UE 333/2011	3.1
19 12 02	Metalli ferrosi			3.2
19 12 03	Metalli non ferrosi			